



Nota informativa, 15.07.2025

Libera circolazione delle persone – Ricongiungimento familiare

Di che cosa si tratta?

Nel 1999 la Svizzera e l'UE hanno concluso l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), in virtù del quale, a determinate condizioni, i cittadini dell'UE e i loro familiari possono vivere, lavorare e studiare in Svizzera. Le stesse condizioni si applicano ai cittadini svizzeri negli Stati dell'UE. In questa logica l'ALC si concentra in primo piano sull'immigrazione e l'emigrazione orientate al mercato del lavoro.

Nel solco della stabilizzazione della via bilaterale l'ALC sarà aggiornato per integrare il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE (cosiddetta direttiva sulla cittadinanza dell'Unione). Durante la procedura di consultazione relativa al pacchetto di accordi tra Svizzera e UE sono affiorate diverse domande riguardanti le modifiche nell'ambito del ricongiungimento familiare. La presente nota informativa fornisce una panoramica delle suddette modifiche.¹

Norme che disciplinano il ricongiungimento familiare: confronto tra l'ALC in vigore e l'ALC aggiornato

Attualmente hanno diritto al ricongiungimento familiare i coniugi e i discendenti (minori di 21 anni o a carico) nonché gli ascendenti a carico di cittadini dell'UE beneficiari del diritto di soggiorno in Svizzera e di cittadini svizzeri beneficiari del diritto di soggiorno in uno Stato membro dell'UE. Con il recepimento ad hoc della direttiva 2004/38/CE nell'ALC, tale diritto viene esteso ai partner registrati, ai loro ascendenti a carico nonché ai loro discendenti (minori di 21 anni o a carico).

Da queste categorie vanno distinte le persone che ai sensi della direttiva 2004/38/CE non sono considerate familiari, ma alle quali lo Stato ospitante deve agevolare l'entrata e il soggiorno in conformità alla propria legislazione nazionale. Questo «ricongiungimento familiare ampliato» è una decisione discrezionale, che nei singoli casi comporta una verifica approfondita della situazione personale del richiedente (v. tabella a pag. 2 con le singole modifiche dell'ALC aggiornato rispetto all'ALC attualmente in vigore).

Compatibilità delle norme relative al ricongiungimento familiare con l'articolo 121a Cost.

Il diritto derivato al ricongiungimento familiare e i diritti correlati vengono leggermente ampliati per effetto del recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE. La modifica riguarda un numero esiguo di persone supplementari e non pregiudica la regolazione autonoma dell'immigrazione tramite tetti massimi annuali e contingenti annuali secondo l'articolo 121a Cost., tanto più che nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) l'unione domestica registrata è già equiparata al matrimonio. Considerato il divieto di discriminazione nei confronti dei cittadini dell'UE e il fatto che disposizioni più favorevoli della LStrI prevalgono sull'ALC, già oggi concretamente nel campo di applicazione dell'ALC le costellazioni di ricongiungimento familiare di partner registrati vengono trattate come quelle di persone che hanno contratto il matrimonio. Il Protocollo di modifica dell'ALC è pertanto compatibile con

¹ Per maggiori informazioni circa il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE e la relativa clausola di salvaguardia si veda la nota informativa «Accordo sulla libera circolazione delle persone: immigrazione».

l'articolo 121a Cost. poiché con il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE solo un numero esiguo di persone supplementari potrebbe immigrare in Svizzera.

	ALC attuale	ALC aggiornato
Diritto al ricongiungimento familiare	<p>Coniuge, figli, ascendenti a carico</p> <p>MA: concretamente già oggi in virtù dell'ALC l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio (analogamente alla LStrI per via del divieto di discriminazione)</p>	<p>Coniuge, figli, ascendenti a carico</p> <p>d'ora in avanti: partner registrati</p> <p>Parenti di partner registrati</p>
Ricongiungimento familiare agevolato	<p>Decisione discrezionale</p> <p>Familiari a carico o con i quali si è convissuto nel Paese di provenienza</p>	<p>Decisione discrezionale</p> <p>Familiari a carico o con i quali si è convissuto nel Paese di provenienza</p> <p>d'ora in avanti: familiari bisognosi di cure (gravi motivi di salute impongono che i cittadini dell'UE che beneficiano del diritto di soggiorno forniscano assistenza personalmente)</p> <p>Partner</p>
Requisito: «alloggio adeguato»	<p>Requisito secondo l'ALC</p> <p>MA: il TF rimette la valutazione ai Cantoni e avanza richieste minime per quanto riguarda il requisito in questione</p>	<p>Nessun requisito simile secondo l'ALC</p>
Accesso attività lucrativa	<p>Coniuge e figli</p>	<p>Tutti i familiari</p>
Accesso aiuto sociale	<p><u>Familiari di persone che esercitano un'attività lucrativa</u></p> <p>Non può essere escluso l'accesso all'aiuto sociale</p>	<p><u>Familiari di persone che esercitano un'attività lucrativa</u></p> <p>Non può essere escluso l'accesso all'aiuto sociale</p>
	<p><u>Familiari di persone in cerca d'impiego</u></p> <p>Il diritto nazionale esclude il percepimento dell'aiuto sociale (l'esclusione è una possibilità prevista dall'Accordo)</p>	<p><u>Familiari di persone in cerca d'impiego</u></p> <p>Il diritto nazionale esclude il percepimento dell'aiuto sociale (l'esclusione è una possibilità prevista dall'Accordo)</p>

Familiari di persone che non esercitano un'attività lucrativa

Di norma il percepimento dell'aiuto sociale comporta il ritiro del diritto di soggiorno;

il diritto nazionale non esclude il percepimento dell'aiuto sociale (i Cantoni però lo possono escludere)

Familiari di persone che non esercitano un'attività lucrativa

Il percepimento dell'aiuto sociale può comportare il ritiro del diritto di soggiorno;

l'attuazione del diritto nazionale esclude il percepimento dell'aiuto sociale (i Cantoni però possono prevedere eccezioni)